

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI COLONNA LAPAROSCOPICA 4K OCCORRENTE ALLA CHIRURGIA GENERALE - P.O. DI VERCELLI

R.D.O. n° 3611414 - CIG n° 9882826E00

1. PREMESSA

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni Forniture Specifiche per la Sanità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del D.L. vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto (Capitolato d’oneri generali) pubblicato sul sito istituzionale dell’ASL VC – Albo Pretorio “Bandi e Avvisi”.

Le presenti condizioni particolari di fornitura tengono conto di quanto disciplinato dal Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018 “Documento d’ indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici”.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dell’allegato “capitolato tecnico” è la FORNITURA DI N. 1 COLONNA LAPAROSCOPICA 4K OCCORRENTE ALL’ ASL VC, di seguito indicata, per brevità, semplicemente come ASL PRESSO LA CHIRURGIA GENERALE – P.O. di Vercelli.

La fornitura costituisce LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE.

L’ importo presunto di fornitura è di € 120.000,00 (IVA esclusa).

Il contratto è stipulato a corpo e pertanto il prezzo offerto è fisso ed invariabile, compensando tutti gli oneri di fornitura, carico, trasporto, scarico, immagazzinamento, montaggio, posa in opera, assistenza e quant’altro necessario alla perfetta esecuzione della fornitura.

L’ASL si riserva la facoltà di avvalersi delle opzioni indicate all’art. 106 del Codice degli appalti.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

L'articolo fornito dovrà possedere le caratteristiche specificate nell' allegato "capitolato tecnico".

CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

come prescritto dall'art. 68, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.ii.mm., qualora la descrizione di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". L'impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal presente capitolato speciale di gara è obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica e con la documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

È ammessa alla presente RDO la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i.. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel Manuale per la Sicurezza scaricabile dal Sito Internet aziendale www.aslvc.piemonte.it i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’ASL VC.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell’area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui al modello allegato [Dich. sost. Notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 (SPP.MO.1238.nn).

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell’art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e potrebbero quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nel citato documento.

La Ditta si farà carico all’interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per es. riunione preliminare) qualora necessarie per l’esecuzione dell’appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio di informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell’Azienda, utenti, visitatori, ecc).

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti a riguardo è possibile contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL VC (tel. 0161 593.411 – E-mail: spp@aslvc.piemonte.it)

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La Ditta offerente dovrà allegare all’offerta, la seguente documentazione:

Nella sezione “documentazione amministrativa”:

- . copia del presente documento **“condizioni particolari di fornitura” e del “capitolato tecnico” sottoscritti per accettazione**
- . **DGUE** compilato e sottoscritto digitalmente.
- . **Dichiarazione Integrativa DGUE** (vedi allegato) compilata e sottoscritta digitalmente.

- . copia informatica del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente stesso.
- . **Patto di integrità** (vedi allegato), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. Al riguardo si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate in precedenza per la sottoscrizione della documentazione amministrativa.
- . **sottoscrizione della dichiarazione** di cui al modello allegato [Dich. sost. Notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 (SPP.MO.1238.nn), cancellando la parte relativa al sopralluogo non previsto.
- . **eventuale procura**, qualora ciascuna dichiarazione e/o attestazione di offerta economica sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale).

Nella sezione “offerta tecnica”:

- . **Documentazione tecnica** di quanto offerto così come richiesto al p. 2 del capitolato tecnico;

N.B. si ribadisce che all'interno dell'offerta tecnica non dovranno comparire in alcun modo cifre che possano ricondurre all'importo inserito nella sezione “offerta economica” a pena esclusione.

Nella sezione “offerta economica”.

- . **Offerta economica;**
- . **Prospetto** di dettaglio dei prezzi dei singoli componenti che compongono il totale dell'offerta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica;
- . il/i nominativo/i e i recapiti di un **responsabile** da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento in caso di necessità;
- . **codice NSO** (codice snodo ordini);

L'offerta dovrà avere validità almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara Unico Europeo (DGUE),

con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

In tal caso l'Azienda assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si precisa che la disciplina del soccorso istruttorio non potrà essere utilizzata in nessun caso per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

8. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per lotto unico, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 10-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in capo alla Ditta che avrà conseguito il miglior punteggio qualità/prezzo ottenuto dalla sommatoria dei punti assegnati in sede di valutazione qualitativa ed economica secondo i parametri di seguito indicati.

A) Qualità - punteggio massimo 70 punti (criteri di valutazione indicati nel capitolato tecnico)

La Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione qualitativa dell'offerta, attribuirà i punteggi relativi al parametro a) valutando le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura proposta in relazione alle esigenze operative specifiche del reparto utilizzatore e a seguito della prova in loco dell'attrezzatura.

Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo relativo alla qualità verranno attribuiti 70 punti, agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$70 \times \frac{\text{punteggio qualità singolo offerente esaminato}}{\text{Punteggio qualità migliore offerente}}$

Punteggio qualità migliore offerente

B) Prezzo - Punteggio massimo 30 punti

All'offerta della ditta che avrà proposto, in sede di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il prezzo più basso, verranno attribuiti 30 punti ed alle altre ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_i * C}{P_o} \quad \text{ove } X = \text{punteggio offerta in esame}$$

P_o = prezzo offerta più bassa
 C = coefficiente (30 punti)
 P_o = prezzo offerta in esame

E' facoltà dell'A.S.L. VC procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, o di non addivenire ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata sia ritenuta congrua.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- ▲ offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nella presente R.D.O. (Condizioni particolari di fornitura);
- ▲ offerte che siano sottoposte a condizione;
- ▲ offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- ▲ offerte incomplete e/o parziali;
- ▲ offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime richieste.

Saranno altresì esclusi:

- ▲ i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- ▲ i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

9. ADEMPIMENTI POST AGGIUDICAZIONE

Sarà richiesto l'invio di quanto segue:

- . ricevuta pagamento **imposta di bollo** (secondo il modello che verrà trasmesso).
- . costituzione **deposito cauzionale definitivo**
- . invio modulo **tracciabilità flussi compilato e sottoscritto** (secondo le indicazioni che verranno fornite)
- . modulistica GDPR (**allegata alla presente procedura di gara a titolo esemplificativo**) compilata e sottoscritta.

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il Fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi,

nonché del rimborso delle somme che le Aziende abbiano eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.

L'ammontare della cauzione è pari al 10% dell'importo presunto del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità in esso previste, a favore di ciascuna Azienda contraente.

E' ammessa, ai sensi dell'art. 93 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee.

In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell'A.S.L.VC. e, pertanto, va reintegrato qualora l'A.S.L.VC effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'ASL VC sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 16 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

IMPOSTA DI BOLLO

La stipula MePA è soggetta all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo.

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto, la ditta aggiudicataria alla stipula del contratto in forma digitale dovrà procedere al pagamento del bollo sul documento di stipula e relativi documenti allegati redatti in formato elettronico firmati digitalmente, l'imposta di bollo potrà essere assolta tramite il

contrassegno telematico accompagnato da apposita dichiarazione di atto notorio che attesti la corrispondenza tra il codice identificativo del contrassegno e il numero di Trattativa Diretta alla quale si riferisce.

10. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – POLIZZA ASSICURATIVA.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possano subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dall'Amministrazione contraente, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde: dei danni a persone o a cose dell'Amministrazione contraente, o a terzi, che possano derivare dalle forniture eseguite dei quali sia chiamata a rispondere l'Amministrazione stessa, la quale ultima è completamente sollevata e indenne da ogni pretesa e molestia; dei danni derivanti da imperfezioni nei materiali utilizzati. In ogni caso si conviene e si precisa che l'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. L'appaltatore ha quindi l'obbligo di: stipulare e produrre a richiesta una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto ovvero (in via alternativa) produrre una o più polizze di cui è già provvisto (è ammessa la produzione di polizza assicurativa globale). La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Tale copertura assicurativa dovrà presentare un massimale unico pari ad almeno € 2.500.000,00.

11. ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

La consegna dell'attrezzatura avverrà in un'unica soluzione, a seguito di emissione da parte dell'A.S.L. VC di un ordinativo di fornitura che sarà trasmesso alla Ditta aggiudicataria, successivamente all'aggiudicazione della fornitura.

L'attrezzatura dovrà essere consegnata ed installata, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine, presso la S.C. CHIRURGIA GENERALE sita nel presidio ospedaliero di Vercelli, in corso M. Abbiate n. 21, previo preavviso telefonico ed accordo con la S.C. INNOVAZIONE TECNOLOGIA E STRUTTURALE (Tel. n. 0161/593567).

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'A.S.L.;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto.

12. COLLAUDO

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'ASL VC.

Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" e sue eventuali successive revisioni.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 10 giorni solari dal giorno dell'installazione, salvo diverso accordo con la SC Innovazione Tecnologica e Strutturale e consisterà:

- nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nella Stipula RDO (ad es. marca, modello, ...) e quanto installato;
- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software;
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;
- nell'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dall’ASL VC e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordati con la SS SPP). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Qualora le apparecchiature o parti di esse non superassero le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute nelle stesse condizioni e modalità in cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino, in tutto o in parte, con esito positivo il secondo tentativo di collaudo, il Fornitore dovrà, a proprio carico, disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste.

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno.

Al termine del collaudo dovranno essere effettuate le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico.

Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche.

13. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'istruzione del personale sull'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali è un'attività di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione;
- procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

Il personale, il cui numero è definito dall'ASL VC, verrà formato nella medesima sessione formativa di durata adeguata. La suddetta formazione del personale potrà avvenire, su richiesta del Responsabile della SC utilizzatrice, inoltre, per un predeterminato numero di esami clinici delle apparecchiature concordato tra le parti.

Si fa presente che i costi relativi all'istruzione del personale, che si rende necessaria a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" restano a carico del Fornitore.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

14. REFERENTE DEL FORNITORE

L'Impresa aggiudicataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, il/i nominativo/i e i recapiti di un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento in caso di necessità.

15. GARANZIA

Il Fornitore garantisce, ai sensi di legge, che l'attrezzatura sanitaria di cui all'oggetto sia conforme a quanto dichiarato ed offerto e sia immune da vizi che la rendano inidonea allo specifico utilizzo. La garanzia dovrà avere durata minima di 24 mesi.

16. RESPONSABILITA' CIVILE

La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alle Aziende aderenti ed a terzi nell'espletamento del contratto o derivanti da vizio o difetto dell'attrezzatura fornita, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia

previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'A.S.L. VC è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

17. SUBAPPALTO

Si vedano le disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) così come modificato dal decreto-legge Semplificazioni-bis (D.L. 77/2021 convertito in legge dalla L. 108/2021) e dalle l. 238/2021.

18. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di fattura elettronica intestata all'Azienda ASL VC, ai sensi della normativa vigente, previo collaudo favorevole, controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

In assenza di tale indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate.

Premesso che i concorrenti sono operatori economici esperti nel settore delle forniture ad Aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali: i termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria. del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore assume gli obblighi di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'A.S.L. VC può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

19. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE – PENALI

I tempi di consegna devono esser rispettati. Nel caso di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti nel presente documento, l'ASL potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale che ammonta all'1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo. Analogamente, nel caso di indisponibilità alla presa in carico di attività di manutenzione e assistenza tecnica secondo le modalità minime indicate sull'offerta, l'ASL potrà applicare per ogni giorno solare di mancata presa in carico di una richiesta di manutenzione o assistenza tecnica una penale pari allo 0,5% dell'importo aggiudicazione.

In caso di contestazioni per servizi non eseguiti o eseguiti in modo irregolare, si procederà ad un primo richiamo scritto. In caso di reiterata inadempienze si procederà ad inviare un secondo richiamo scritto indicando il termine entro il quale l'aggiudicatario dovrà adempiere a quanto non eseguito. Successivamente si procederà all'applicazione delle penali come di seguito dettagliato:

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente documento, a fronte dell'obbligo di emissione di nota di credito.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, l'A.S.L. potrà assegnare, mediante lettera a mezzo pec, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'A.S.L. inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016ve s.m.i.;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione;

- in caso in cui avvengano transazioni relative al presente contratto senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'A.S.L. potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto, l'A.S.L. ha il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'A.S.L. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'A.S.L. e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

21. FORO COMPETENTE

Le controversie insorte tra l'A.S.L. VC e l'Impresa/e aggiudicatario/e sono risolte, di norma, in via amministrativa.

Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale: in questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di Vercelli.

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, L'ASL di Vercelli informa, pertanto, di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento di dati personali è l'ASL di Vercelli, con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli, rappresentata dal Direttore Generale (ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono: dpo@aslvc.piemonte.it.
- Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;

- Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;

- I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare

rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:

- o Trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
- o Adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
- o Adozione di norme vincolanti autorizzate dall'Autorità Garante;
- o Selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA)

Nel caso in cui, per trattamenti specifici, i dati dovessero in futuro essere trasferiti ad organizzazioni internazionali o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, il Titolare fornirà comunque una informazione specifica al riguardo;

- I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I collaboratori dell'Appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la

limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati

personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

23. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ASL VC

L'Impresa si impegna a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il Codice di Comportamento Aziendale pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

In caso di violazione di tali obblighi il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

L'Impresa si impegna a non richiedere e/o sollecitare ordinativi di materiale e/o strumentazione non espressamente ricompresa nel contratto o a condizioni contrattuali differenti da quelle sottoscritte.

Si impegna altresì a non ricevere ordinativi di fornitura da parte di soggetti diversi dal RUP o DEC del contratto.

24. REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a).

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 10 % rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per il tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non verranno compensate oltre all' 80% delle quantità contrattuali.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 3 mesi dall' avvio dell' esecuzione del contratto.

25. NORME E CONDIZIONI FINALI

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente documento, oppure che risultino equivocate, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite Me.Pa. (comunicazioni con i fornitori) entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Leporati, Direttore SS Acquisizione beni e servizi e gestione contratti dell'A.S.L. VC tel 0161 593399 e-mail davide.leporati@aslvc.piemonte.it

Funzionario istruttore della pratica: Sig.ra Emanuela Ciriano tel 0161 593397 - e-mail emanuela.ciriano@aslvc.piemonte.it.

IL RUP

Dott. Davide Leporati